



Comune di Montecchio Precalcino (VI)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2020.

Art. 1. Principi generali

1. L'ente riconosce la funzione sociale dell'attività di volontariato, promuove e favorisce l'apporto di persone singole alle iniziative promosse dall'ente e dirette al conseguimento di finalità nel campo culturale, sociale, ambientale e della solidarietà civile, valorizza tutte le attività esercitate a beneficio della comunità in quanto espressione dell'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Il regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.
3. Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Il servizio di volontariato civico integra ma non sostituisce i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari civici non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma collaborano con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti.
5. I volontari civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
6. L'utilizzo di personale volontario per le attività di volontariato civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 2. Ambiti di intervento

1. Le attività di volontariato sono individuate fra i seguenti settori di intervento:
 - a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione o difficoltà sociale;
 - b) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della promozione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

Art. 3. Istituzione dell'albo e organizzazione del servizio

1. Il Comune di Montecchio Precalcino istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Civici costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività di volontariato.
2. La tenuta dell'Albo è affidata al Settore 1° Affari Generali e comprende le seguenti attività: analisi delle domande e loro accoglimento o rigetto, iscrizione dei volontari, cancellazione dei volontari, pubblicazione dell'albo in apposita sezione del sito web comunale, pubblicazione dell'albo pretorio a cadenza annuale.
3. È ammessa la presentazione, in ogni tempo, delle domande.

4. L'Amministrazione può invitare i cittadini a presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, indicando i periodi di svolgimento dei relativi servizi.

Art. 4. Requisiti per la iscrizione all'albo

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 80 anni;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- d) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini in condizione di invalidità, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

Art. 5 Modalità organizzative ed espletamento del servizio. Doveri del volontario civico.

1. Spetta al responsabile di posizione organizzativa competente per materia sovrintendere, gestire e organizzare l'attività e i rapporti con i volontari.

2. Il responsabile comunica al volontario civico tutte le informazioni utili allo svolgimento dell'attività: data di inizio e fine dell'attività, orari, luoghi, tipologia delle mansioni, modalità di contatto del referente comunale. Nella comunicazione sono specificati i doveri del volontario civico di cui ai commi successivi.

3. Il volontario civico sottoscrive la comunicazione di cui al precedente comma per accettazione.

4. Il volontario civico, ogniqualvolta richiesto in relazione alla tipologia di attività cui è assegnato, è adeguatamente formato e istruito.

5. Al volontario civico è assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

6. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".

7. L'Amministrazione comunale, nei confronti del volontario civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. L'Amministrazione comunale fornisce ai volontari civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

9. In caso di utilizzo di un veicolo comunale, il volontario civico cura il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il volontario civico è tenuto a darne tempestiva informazione al responsabile della posizione organizzativa e cessare immediatamente l'utilizzo dei veicoli.

10. Il volontario civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati.

Art. 8. Coperture assicurative

L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei volontari civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

Art. 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.